Memoria AIC per la Legge di Bilancio 2027

Atto Camera n. 3174-bis
V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
Camera dei deputati

9 novembre 2026

Associazione Italiana Coltivatori

Sede Nazionale • Via Nazionale, 230 • 00184 Roma • 06.48907851 • www.aicnazionale.com

L'Associazione Italiana Coltivatori sottopone alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio che riguardano l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. L'Allegato I contiene le proposte emendative, comprese le modifiche agli articoli 49 e 88 e gli articoli aggiuntivi. L'Allegato I riporta anche una proposta normativa di settore sull'ingresso dei marittimi di Paesi terzi.

VALUTAZIONE SUL PROVVEDIMENTO

L'Associazione Italiana Coltivatori esprime una valutazione favorevole sulle prime misure per l'agricoltura e la pesca. La continuità delle agevolazioni fiscali, il sostegno agli investimenti e gli interventi per la flotta e il lavoro marittimo rispondono a esigenze concrete delle imprese.

In sede parlamentare, AIC chiede di rafforzare la tutela del reddito aziendale, valorizzare il lavoro regolare e accompagnare il ricambio generazionale nelle aziende già produttive.

ELEMENTI D'INTERESSE PER AIC

Articolo 11 – Redditi dominicali e agrari

Contenuto della disposizione

L'articolo 11 interviene sul regime fiscale dei redditi dominicali e agrari, inserendo nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 363-bis e confermando l'agevolazione anche per il 2027. La disposizione si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, con esclusione delle società che hanno esercitato l'opzione per la determinazione catastale del reddito ai sensi dell'articolo 287 del medesimo testo unico.

Ai fini della formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e agrari sono considerati congiuntamente e assoggettati a percentuali di concorso differenziate per fasce. In particolare, la quota fino a 10.000 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo, mentre la quota oltre 10.000 e fino a 15.000 euro vi concorre nella misura del 50 per cento. La parte eccedente 15.000 euro concorre per intero.

Valutazione e osservazioni AIC

AIC valuta favorevolmente la proroga, che dà continuità al sostegno fiscale per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. L'Associazione condivide l'applicazione per fasce e propone di confermare la disposizione.

Articolo 49 – Trattamento sostitutivo della retribuzione nella pesca

Contenuto della disposizione

L'articolo 49 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, una tutela a sostegno del reddito dei lavoratori della pesca in caso di sospensione temporanea dell'attività. A tal fine è previsto un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate, erogato direttamente dall'INPS. La misura riguarda i dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulle unità da essi gestite.

La disposizione individua, tra le cause che danno accesso al trattamento, le intemperie stagionali e gli altri eventi di natura transitoria e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. Rientrano in tale ambito, tra l'altro, la mancanza di lavoro, la perdita di commesse, la perdita consistente del prodotto e le sospensioni conseguenti a provvedimenti delle autorità nazionali o europee. Il carattere transitorio è valutato in relazione alla possibilità di riprendere la normale attività, secondo quanto prevedibile alla data della domanda.

L'accesso alla prestazione è subordinato a un'anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni presso il datore di lavoro che presenta la domanda, maturabile anche su più unità navali. Per gli armatori e i proprietari armatori il requisito si considera soddisfatto una volta decorsi trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica. Per le sospensioni dovute a intemperie stagionali la disposizione prescinde dal requisito di anzianità.

Il trattamento è riconosciuto per un massimo di novanta giorni nell'anno ed è commisurato all'80 per cento della retribuzione media giornaliera spettante per le giornate di lavoro non prestate. Il massimale richiamato dalla norma non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali. I periodi di fruizione sono assistiti da contribuzione figurativa e rilevano ai fini del diritto e della misura della pensione.

Sul piano procedurale, la domanda è presentata dal datore di lavoro in via telematica all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della sospensione. Il datore indica la causa, la durata presumibile e le giornate richieste per ciascun lavoratore e documenta, mediante relazione tecnica, le ragioni della sospensione e la permanenza dell'impresa sul mercato. La disposizione prevede un contributo ordinario del 2 per cento a carico delle imprese e un contributo addizionale del 4 per cento a carico dei datori che richiedono il trattamento, che non è dovuto per i trattamenti concessi in caso di intemperie stagionali.

Valutazione e osservazioni AIC

AIC, anche per il tramite di AIC Pesca, valuta positivamente l'introduzione della tutela. Chiede che le modalità di presentazione della domanda siano proporzionate alle esigenze delle imprese minori e tengano conto delle condizioni operative delle marinerie. Resta da valutare la sostenibilità della contribuzione per le imprese della piccola pesca.

Proposta AIC. Prevedere che l'INPS renda disponibili modelli telematici differenziati per causale e utilizzi i dati già in suo possesso per la compilazione delle domande. La modifica interviene sull'articolo 49, comma 6, e lascia fermi i termini, la documentazione e i requisiti per accedere alla prestazione.

Articolo 88, comma 1 – Investimenti in agricoltura, pesca e acquacoltura

Contenuto della disposizione

Il comma 1 dell'articolo 88 interviene sulla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 454 a 459, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. In particolare, tra le finalità degli investimenti agevolabili sono espressamente ricompresi il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi delle strutture aziendali e dei processi produttivi.

La disposizione ridetermina i limiti massimi di spesa in 2,1 milioni di euro per il 2026 e in 82,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Quanto alle modalità di fruizione, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. L'effetto dell'agevolazione sui versamenti fiscali e contributivi dell'impresa è pertanto differito rispetto al momento dell'investimento.

Valutazione e osservazioni AIC

AIC valuta positivamente la misura. Poiché il credito si utilizza dall'anno successivo alla spesa, l'impresa deve finanziare l'investimento prima di poter compensare. Il coordinamento con le garanzie e gli strumenti di credito già disponibili può favorire l'accesso delle aziende minori.

Proposta AIC. Precisare, all'articolo 88, comma 1, lettera a), che tra gli investimenti per l'efficienza energetica rientrano anche i beni strumentali nuovi per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei consumi nei processi produttivi, compresi quelli irrigui. Restano applicabili le condizioni e i limiti di spesa del credito d'imposta.

Articolo 88, commi 2 e 3 – Ammodernamento della flotta

Contenuto della disposizione

Il comma 2 dell'articolo 88 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo destinato all'efficientamento energetico e all'ammodernamento sostenibile delle unità della flotta da pesca nazionale. La misura è volta a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato e a sostenere la competitività delle imprese di pesca. A tal fine è prevista una dotazione di 60 milioni di euro per il 2027 e di 40 milioni di euro per il 2028.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Le condizioni operative di accesso saranno quindi definite in sede attuativa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca, gestione della capacità della flotta e aiuti di Stato nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Valutazione e osservazioni AIC

AIC, per il tramite di AIC Pesca, valuta favorevolmente l'istituzione del Fondo e chiede che i criteri attuativi tengano conto della capacità di investimento delle imprese della piccola pesca.

AIC riconosce il valore del trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 49 per i periodi di sospensione dell'attività. Per garantire la continuità delle imprese e dell'occupazione nel settore, l'Associazione ritiene prioritario sostenere gli investimenti per il rinnovo della flotta e la sicurezza a bordo. Disporre di unità moderne e adeguatamente attrezzate è una condizione per la prosecuzione dell'attività delle imprese e per il futuro del comparto.

Il Fondo previsto dalla manovra offre l'opportunità di intervenire sulle unità più obsolete. AIC chiede che, in sede attuativa, sia data priorità agli interventi della piccola pesca che migliorano la sicurezza a bordo e riducono i consumi energetici, inclusi gli interventi ammissibili sugli scafi, sui motori e sulle dotazioni di sicurezza.

Proposta AIC. Integrare l'articolo 88, comma 3, affinché il decreto attuativo preveda criteri di priorità per le unità più obsolete e per i progetti collettivi destinati alla piccola pesca, anche se promossi dalle Organizzazioni di produttori (OP). AIC chiede di valorizzare gli interventi che documentano benefici per la sicurezza a bordo o per la riduzione dei consumi energetici, entro la dotazione del Fondo e nel rispetto della disciplina europea.

In sede europea, AIC chiede al Governo di promuovere una revisione delle condizioni per il sostegno al rinnovo della flotta, valutando la possibilità di finanziare la sostituzione delle unità obsolete previa demolizione di quelle dismesse, nel rispetto degli obiettivi di gestione della capacità della flotta e di controllo dello sforzo di pesca.

Nella stessa sede, AIC chiede di valutare criteri per la sostituzione dei motori che tengano conto della sicurezza della navigazione, delle caratteristiche dell'unità e dei consumi effettivi. L'obiettivo è consentire un dimensionamento tecnicamente motivato della potenza installata, mantenendo il controllo dello sforzo di pesca.

CONSIDERAZIONI GENERALI

AIC conferma la valutazione favorevole sul sostegno al gasolio agricolo richiamato nel comunicato del 30 ottobre. I contributi temporanei per il maggior costo dei carburanti fanno capo a un provvedimento distinto dal disegno di legge in esame.

AIC propone modifiche puntuali agli articoli 49 e 88 e articoli autonomi per le misure che hanno finalità e strumenti propri. Il Patto per la successione agricola è collocato tra le misure di sostegno alle imprese e la premialità per il lavoro agricolo di qualità tra le misure in materia di lavoro. Gli altri interventi settoriali sono collocati nel Titolo VI. L'Allegato I riporta le proposte e i rispettivi punti di inserimento.

L'Associazione Italiana Coltivatori resta a disposizione della Commissione per gli approfondimenti tecnici nel corso dell'esame parlamentare.

Priorità AIC

- Istituire una protezione nazionale del reddito e dei margini agricoli, collegata a indicatori oggettivi di prezzo, costo e perdita di ricavo.
- Mobilitare credito e investimenti attraverso garanzie ISMEA, cooperazione con la BEI e un credito d'imposta selettivo per innovazione, acqua, energia e biosicurezza.
- Finanziare un programma nazionale per l'acqua e l'adattamento agricolo, con investimenti misurabili e coordinati a scala di bacino.
- Varare un Patto per il ricambio generazionale che unisca terra, finanza, successione e competenze, con una quota dedicata alle imprese femminili.
- Premiare le aziende etiche e il lavoro regolare, trasformando l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità in un vantaggio concreto.
- Riconoscere economicamente la funzione di presidio svolta dalle imprese agricole nelle aree interne, montane e soggette a spopolamento.
- Attivare salvaguardie mirate per le filiere esposte, con una riserva per vino, olio, zootecnia, pesca e altri comparti colpiti da crisi.

ALLEGATO I

Proposte emendative al disegno di legge di bilancio

Gli emendamenti indicano il punto di inserimento nel disegno di legge. Gli articoli aggiuntivi sono collocati per materia e la numerazione è provvisoria. Le dotazioni riprendono le stime programmatiche AIC. Per le misure onerose occorrono la relazione tecnica, la quantificazione degli oneri netti e l'individuazione delle coperture.

Proposta emendativa per l'introduzione dell'articolo 11-bis

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis (Patto per la successione agricola)

1. È istituito un programma per il trasferimento e la continuità delle aziende agricole a favore di imprenditori di età non superiore a quarant'anni, con una dotazione fino a 50 milioni di euro per il 2027 e fino a 50 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Il programma finanzia successione, affiancamento e trasferimento di imprese operative e non duplica i premi di primo insediamento o gli strumenti per il solo acquisto della terra.

2. Il programma comprende garanzie, contributi sugli interessi, agevolazioni sulle imposte indirette e credito d'imposta per i costi professionali del passaggio generazionale. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato a imprese condotte da donne.

3. I benefici sono subordinati alla continuità dell'attività per almeno cinque anni e alla permanenza della destinazione agricola dei terreni.

4. Il programma può finanziare contratti di affiancamento tra cedente e subentrante di durata compresa tra dodici e trentasei mesi e servizi di consulenza per la valutazione dell'azienda, la predisposizione del piano finanziario e il trasferimento della gestione.

5. Il valore dell'azienda e dei terreni oggetto dell'operazione è determinato mediante valutazione indipendente. I benefici non sono parametrati alla sola superficie trasferita, sono erogati per stati di avanzamento e comprendono una quota riservata a nuovi entranti non coinvolti in successioni familiari.»

Proposta emendativa per l'introduzione dell'articolo 42-bis

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis (Premialità e marchio volontario per le imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità è riconosciuto un credito d'imposta per spese di sicurezza, formazione, trasporto regolare dei lavoratori e stabilizzazione dei rapporti di lavoro, nel limite di 25 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029.

2. L'iscrizione alla Rete costituisce criterio di premialità nei programmi nazionali di sostegno e negli strumenti di garanzia, nel rispetto della disciplina applicabile.

3. In caso di condanna definitiva per i reati di sfruttamento del lavoro o di gravi violazioni definitivamente accertate, il beneficio è revocato e recuperato con interessi.

4. La verifica dei requisiti è effettuata mediante interoperabilità tra Rete del lavoro agricolo di qualità, INPS, INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro, Agenzia delle entrate e fascicolo aziendale, senza richiedere al beneficiario dati già disponibili presso le amministrazioni.

5. La misura ha carattere sperimentale per il triennio 2027-2029. Entro il 30 giugno 2030 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il MASAF, trasmette al Parlamento una valutazione dell'addizionalità delle spese, dell'occupazione regolare e dell'andamento degli infortuni, realizzata mediante confronto con imprese non beneficiarie aventi caratteristiche analoghe.

6. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un marchio volontario destinato alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzato a rendere riconoscibile l'adesione alla Rete e a promuovere la cultura del lavoro regolare in agricoltura.

7. L’utilizzo del marchio è concesso su richiesta dell’impresa, previa verifica dell’iscrizione alla Rete. Il mantenimento dell’iscrizione costituisce condizione per la permanenza dell’autorizzazione.

8. Il marchio attesta esclusivamente l’iscrizione alla Rete e non costituisce certificazione della qualità, dell’origine o della sostenibilità ambientale dei prodotti, né sostituisce i controlli delle amministrazioni competenti.

9. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la denominazione e gli elementi grafici del marchio, le modalità di richiesta e concessione, le condizioni di utilizzo e le procedure di verifica e revoca.

10. Le verifiche sono effettuate mediante le informazioni disponibili presso l’INPS, senza richiedere alle imprese documentazione già detenuta dalle amministrazioni. Il marchio è associato a un collegamento digitale che consente di verificare l’iscrizione alla Rete.

11. La perdita dell’iscrizione alla Rete determina la revoca dell’autorizzazione e l’obbligo di cessare l’utilizzo del marchio, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.

12. Dall’attuazione dei commi da 6 a 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Proposta emendativa all’articolo 49, comma 6

Al comma 6, dopo il sesto periodo, inserire il seguente:

«Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’INPS rende disponibili modelli telematici di domanda differenziati per causale, utilizzando, ove disponibili, i dati già in proprio possesso per la precompilazione dei relativi campi».

Proposta normativa di settore

AIC sottopone la seguente proposta per l’esame in un provvedimento di settore.

«Articolo unico (Ingresso per lavoro dei marittimi destinati all’imbarco su unità da pesca)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

“**1-septies.1.** Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 1-septies si applicano anche ai lavoratori marittimi di Paesi terzi chiamati per l’imbarco in porti italiani su unità battenti bandiera italiana autorizzate all’esercizio della pesca marittima. Restano ferme le esenzioni previste dall’articolo 318, comma 2, del codice della navigazione e, ove richiesta, l’autorizzazione all’imbarco di cui al comma 3 del medesimo articolo. Ai fini del soggiorno, ai titolari del visto rilasciato ai sensi del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 12, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.”»

Relazione illustrativa

L’Associazione Italiana Coltivatori, per il tramite di AIC Pesca, propone di chiarire la procedura di ingresso per i marittimi di Paesi terzi chiamati a far parte degli equipaggi delle unità da pesca italiane. La proposta muove dalle difficoltà segnalate dalle imprese nell’imbarco di marittimi provenienti dall’Indonesia e mira a dare certezza agli armatori e ai lavoratori sugli adempimenti necessari prima dell’imbarco.

Nei casi in cui è richiesto il visto, la disposizione consente di ottenere il visto per lavoro senza il preventivo nulla osta, per il tempo necessario all’attività a bordo e comunque per un periodo massimo di un anno. L’autorizzazione all’imbarco rilasciata dall’autorità marittima resta necessaria nei casi previsti dal codice della navigazione. Continuano inoltre ad applicarsi le esenzioni da visto, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro per gli equipaggi che rientrano nelle condizioni previste dall’articolo 318, comma 2, del medesimo codice.

Il rinvio al regolamento di attuazione riguarda la permanenza a bordo nelle acque territoriali e nei porti italiani e la disciplina applicabile in caso di sbarco. AIC chiede che le amministrazioni competenti chiariscano le modalità di gestione delle brevi permanenze a terra connesse alle ordinarie soste in porto, tenendo conto della frequenza dei rientri delle unità da pesca.

Proposta emendativa all’articolo 88, comma 1

Al comma 1, lettera a), nel testo da inserire al comma 454 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole «dei processi produttivi» aggiungere le seguenti:

«, anche mediante beni strumentali destinati al monitoraggio e all’ottimizzazione dei consumi energetici, compresi quelli relativi ai processi irrigui»

Proposta emendativa all’articolo 88, comma 3

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea richiamata al primo periodo e nei limiti della dotazione di cui al comma 2, il decreto prevede criteri di priorità per gli interventi sulle unità più obsolete e per i progetti collettivi destinati alle imprese della piccola pesca, anche promossi dalle organizzazioni di produttori riconosciute, tenendo conto dei risultati attesi in termini di sicurezza a bordo e riduzione dei consumi energetici.»

Proposta emendativa all'articolo 88 sulla disciplina del credito d'imposta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del medesimo articolo è riconosciuto, alle imprese agricole, anche per gli investimenti documentati in beni strumentali nuovi destinati alla gestione idrica, all'agricoltura di precisione, alla biosicurezza, alla sicurezza sul lavoro, allo stoccaggio e alla trasformazione aziendale. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i costi ammissibili, il limite per impresa, le modalità di accesso e il monitoraggio del limite di spesa. Le aliquote possono essere graduate secondo la dimensione aziendale e prevedere maggiorazioni per giovani imprenditori, imprese condotte da donne e investimenti nelle aree interne. Il credito è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime spese. Restano ferme le modalità di compensazione previste dal citato comma 457.»

La proposta utilizza il limite di spesa già previsto dal DDL. L'estensione al 2029 e i massimali indicativi di 100 milioni di euro per il 2027 e 250 milioni complessivi nel triennio, previsti nella traccia AIC, richiedono un'apposita quantificazione e copertura.

Proposta emendativa per l'introduzione dell'articolo 88-bis

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis (Fondo nazionale per la protezione del reddito e dei margini agricoli e riserva per le filiere strategiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per la protezione del reddito e dei margini agricoli, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

2. Il Fondo finanzia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, contributi sugli interessi, garanzie connesse a operazioni di proroga della durata dei finanziamenti, capitalizzazione di fondi mutualistici, strumenti di stabilizzazione del reddito e progetti pilota di protezione del ricavo.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, sono definiti gli indicatori di attivazione, basati sull'andamento dei prezzi dei prodotti, degli input, dei ricavi e delle perdite produttive, nonché le modalità di accesso mediante i dati del fascicolo aziendale. L'attivazione settoriale non determina automaticamente il diritto al beneficio, che è subordinato alla verifica di una perdita aziendale almeno pari al 20 per cento rispetto alla media storica definita dal medesimo decreto.

4. Gli interventi sono concessi entro il limite della perdita accertata, al netto degli indennizzi assicurativi, delle compensazioni del fondo AGRICAT e degli altri aiuti aventi la medesima finalità. Gli strumenti mutualistici prevedono una quota di contribuzione degli aderenti, una franchigia e una verifica attuariale annuale. ISMEA pubblica gli indicatori utilizzati, le contribuzioni private e gli esiti delle misure attivate.

5. Le operazioni di sospensione o proroga della durata dei finanziamenti sono concesse a imprese che risultavano economicamente sostenibili prima dell'evento di crisi e non classificate come esposizioni deteriorate. Gli intermediari conservano una quota del rischio e acquisiscono un piano di riequilibrio aziendale.

6. Una quota non superiore al 30 per cento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 può essere riservata a interventi temporanei per filiere esposte a crisi eccezionali. La riserva non è ripartita preventivamente tra comparti.

7. L'attivazione avviene con decreto motivato sulla base di indicatori pubblici relativi a prezzi e ricavi, costi, scorte, perdita di quote di mercato, eventi sanitari o climatici e riduzione della capacità produttiva. Il decreto individua la platea, la durata, il fabbisogno e lo strumento meno distorsivo tra contributi agli interessi, garanzie, stoccaggio temporaneo, investimenti sanitari e azioni promozionali.

8. Gli interventi durano non più di dodici mesi e possono essere rinnovati una sola volta, previa valutazione. Non sono ammesse compensazioni permanenti di squilibri strutturali; le imprese prive di prospettive di sostenibilità possono accedere soltanto nell'ambito di un piano di ristrutturazione conforme alla disciplina europea. Alla cessazione degli indicatori di crisi si applica una clausola automatica di uscita.

9. Per le filiere della pesca e dell’acquacoltura, il decreto di cui al comma 7 definisce, ai fini dell’accesso alla riserva, i beneficiari, gli indicatori di crisi, le procedure e il regime di aiuto applicabile, in coordinamento con il FEAMPA e nei limiti della quota di cui al comma 6.»

Proposta emendativa per l’introduzione dell’articolo 88-ter

Dopo l’articolo 88-bis, inserire il seguente:

«Art. 88-ter (Garanzie ISMEA per gli investimenti agricoli)

1. La dotazione destinata alle garanzie ISMEA per investimenti delle imprese agricole è incrementata, fino a un massimo di 50 milioni di euro per il 2027, nella misura necessaria al netto delle risorse già autorizzate per finalità coincidenti. Le garanzie sono parziali, lasciano all'intermediario una quota effettiva del rischio e sono concesse a operazioni economicamente sostenibili che presentano addizionalità finanziaria. Le convenzioni con la Banca europea per gli investimenti e gli intermediari finanziari assicurano una quota minima a favore di giovani agricoltori, imprese femminili e microimprese.»

Proposta emendativa per l'introduzione dell'articolo 88-quater

Dopo l'articolo 88-ter, inserire il seguente:

«Art. 88-quater (Programma nazionale Acqua agricola 2027)

1. È istituito presso il MASAF il Programma nazionale Acqua agricola 2027, con una dotazione fino a 100 milioni di euro per il 2027 e fino a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Il Programma assicura continuità agli investimenti successivi al PNRR e finanzia finalità non coperte da altre risorse nazionali o europee.

2. Il Programma finanzia piccoli invasi, sistemi di raccolta, riuso delle acque depurate, reti intelligenti, misurazione dei consumi, riduzione delle perdite, irrigazione di precisione e interventi per la capacità di ritenzione idrica dei suoli.

3. L'accesso è subordinato alla coerenza con la pianificazione di bacino, alla misurazione dei risultati e all'assenza di aumento dei prelievi complessivi, delle superfici irrigate o della domanda idrica riconducibile al finanziamento.

4. I criteri di selezione attribuiscono priorità agli interventi dotati delle autorizzazioni necessarie, capaci di servire una pluralità di imprese e di dimostrare una riduzione misurabile delle perdite o dei consumi. I soggetti beneficiari trasmettono annualmente i dati sui volumi prelevati e utilizzati; una quota fino al 20 per cento del contributo è erogata dopo la verifica del risultato.»

Proposta emendativa per l'introduzione dell'articolo 88-quinquies

Dopo l'articolo 88-quater, inserire il seguente:

«Art. 88-quinquies (Fondo per il presidio agricolo territoriale)

1. È istituito un Fondo per il presidio agricolo nelle aree interne e montane, con 25 milioni di euro per il 2027, 35 milioni per il 2028 e 40 milioni per il 2029.

2. Il Fondo sostiene progetti aziendali e associati per recupero dei terreni, prevenzione degli incendi, manutenzione diffusa, servizi sociali e didattici e cooperazione con gli enti locali.

3. I criteri di selezione assicurano priorità a microimprese, giovani, cooperative e imprese che mantengono occupazione regolare nei territori interessati.

4. Gli interventi possono essere attuati mediante accordi di durata compresa tra tre e cinque anni tra imprese agricole ed enti locali che definiscono attività, superfici interessate, standard di servizio, corrispettivi e modalità di verifica dei risultati. Il corrispettivo combina una quota per le attività certificate e una quota collegata ai risultati territoriali.»

Proposta emendativa per l'introduzione dell'articolo 88-sexies

Dopo l'articolo 88-quinquies, inserire il seguente:

«Art. 88-sexies (Sviluppo dell'ittiturismo e valorizzazione della filiera ittica locale)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio delle attività di ittiturismo è consentito, oltre all'impiego dei prodotti dell'impresa esercente, l'utilizzo di prodotti ittici provenienti da imprese della pesca aderenti alle Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa dell'Unione europea ovvero, in alternativa, di prodotti ittici originari dell'ambito regionale di riferimento, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità, igiene e sicurezza alimentare.»

2. La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a favorire la diversificazione e la completezza dell'offerta ittituristica, a rafforzare la filiera corta e le relazioni economiche tra imprese della pesca, cooperative e Organizzazioni di produttori e a valorizzare le produzioni ittiche del territorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

La collocazione nella legge di bilancio va valutata ai fini dell'ammissibilità per materia, considerato il contenuto ordinamentale della proposta.

Proposta emendativa per l'introduzione dell'articolo 88-septies

Dopo l'articolo 88-sexies, inserire il seguente:

«Art. 88-septies (Monitoraggio, riallocazione e coordinamento finanziario)

1. Per le misure di cui agli articoli 11-bis e 42-bis e agli articoli da 88-bis a 88-sexies, il MASAF pubblica un cruscotto trimestrale e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno una relazione alle Commissioni parlamentari competenti. Per ciascuna misura sono indicati risorse, domande, beneficiari per dimensione e territorio, tempi, investimenti attivati, contribuzione privata, risultati e revoche.

2. La valutazione distingue avanzamento finanziario, realizzazioni ed effetti aggiuntivi. Utilizza, ove possibile, dati del fascicolo aziendale e della RICA, gruppi di confronto e indicatori definiti prima dell'avvio. Il MASAF affida la valutazione a un soggetto indipendente, d'intesa con il MEF, assicurando accesso ai dati in forma protetta.

3. Le risorse non impegnate entro nove mesi dall'apertura possono essere riallocate tra interventi della medesima autorizzazione di spesa, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa analisi delle cause della mancata domanda e degli esiti delle misure destinatarie. La riallocazione non può fondarsi sulla sola velocità di spesa e privilegia interventi con domanda eccedente, effetti documentati e capacità di attivare risorse private.

4. Le amministrazioni coordinano le misure di cui agli articoli 11-bis e 42-bis e agli articoli da 88-bis a 88-sexies con la politica agricola comune, il PNRR, la politica di coesione, il FEAMPA, gli strumenti ISMEA e gli altri interventi nazionali ed europei. La relazione tecnica quantifica per ogni articolo il fabbisogno lordo, le risorse vigenti utilizzabili e l'onere netto aggiuntivo.

5. I decreti attuativi individuano il regime europeo applicabile, l'effetto di incentivazione, i costi ammissibili, le intensità, le regole di cumulo e gli eventuali adempimenti di esenzione o notificazione. Nessun beneficio è concesso prima del completamento degli adempimenti richiesti.

6. Le autorizzazioni operano come limiti massimi di spesa. Il MEF monitora gli effetti finanziari; in caso di scostamento, l'amministrazione sospende le nuove concessioni, adegua aliquote o massimali per le domande non ancora perfezionate e informa tempestivamente il Parlamento, senza pregiudicare i diritti già maturati.»

La numerazione e i rinvii interni degli articoli aggiuntivi si riferiscono al testo coordinato proposto. In caso di presentazione separata, gli articoli del Titolo VI sono riferiti all'articolo 88 del disegno di legge.